

STATUTO

ARYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZACHENA SS VIA GOLF SNC

Numero REA: SS - 195559

Codice fiscale: 02677040905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 624	Raccolta n. 510
	Atto costitutivo di società cooperativa sociale	
	(di tipo "B") a responsabilità limitata	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre.	
	In Olbia, nel mio studio, alla via Regina Elena, n. 121.	
	Innanzi a me, dottor Domenico Giurato, Notaio residente in	
	Olbia, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili	
	Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.	
	Sono comparsi i signori:	
	- PINTUS Adriana Antonia , nata ad Arzachena il 13 ottobre	
	1966, domiciliata in Palau, alla via Caprera, n. 35, codice	
	fiscale PNT DNN 66R53 A453Y;	
	- PIRODDA Roberto , nato a Napoli il 23 giugno 1965, domici-	
	liato in Aggius, alla via Ziddetta, n. 5, codice fiscale PRD	
	RRT 65H23 F839J;	
	- GALA Anna Maria Grazia , nata ad Arzachena il 13 gennaio	
	1964 ed ivi domiciliata, alla via Mameli, n. 8, codice fisca-	
	le GLA NMR 64A53 A453Y.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il	
	presente atto, con il quale dichiarano, convengono e stipula-	
	no quanto segue.	
	ARTICOLO 1 (Costituzione)	
	I comparenti, signori PINTUS Adriana Antonia, PIRODDA Rober-	

	to e GALA Anna Maria Grazia dichiarano di costituire, come	
	in effetti costituiscono, una società cooperativa sociale	
	(di tipo "B") denominata	
	"ARYA Società Cooperativa Sociale".	
	con sede in Arzachena.	
	Esclusivamente al fine della iscrizione nel Registro delle	
	Imprese, i soci precisano che l'indirizzo della sede sociale	
	è al viale Costa Smeralda, n. 28/C, restando la variazione	
	di detto indirizzo, all'interno del medesimo Comune, disci-	
	plinata dall'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2 (Disciplina)	
	La società viene costituita con le finalità, la durata, l'og-	
	getto, l'organizzazione e tutte le altre norme di funziona-	
	mento indicate e contenute nello statuto di cui all'articolo	
	che segue.	

	ARTICOLO 3 (Statuto)	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale (di tipo "B")	
	con la denominazione "ARYA Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 2 - SEDE	
	La sede della società è fissata nel Comune di Arzachena.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	

	ART. 3 - DURATA	
	La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacin-	
	quanta, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'as-	
	semblea.	
	ART. 4 - LEGGI SPECIALI	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui	
	la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
	zioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modifi-	
	cazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle ONLUS in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997, n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	ART. 5 - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	

	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa svolge quindi	
	la propria attività caratteristica a favore dei propri soci	
	cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da	
	realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di	
	lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa presta-	
	ta a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata e la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva a favore della cooperativa, continuità di occupazione,	
	con le migliori condizioni economiche, sociali e professiona-	
	li. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la pre-	
	stazione di attività lavorative da parte dei soci cooperato-	
	ri nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coo-	
	perativa, sulla base di previsioni del regolamento, che defi-	
	niscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-	

	ma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate	
	da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142,	
	che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	ART. 6 - MUTUALITÀ PREVALENTE	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività - in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavora-	
	tivo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	

ART. 7 - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE MUTUALISTICA		
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano,	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sinda-	
	ci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono	
	in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica	
	della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione	
	dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone	
	svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività	
	sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi	
	soci operatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego	
	delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre	
	società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori	
	e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società,	
	e della relativa remunerazione.	

	ART. 8 - OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente nei sot-	
	to indicati settori di attività, previo l'ottenimento di tut-	
	te le autorizzazioni che dovessero essere all'uopo previste	
	come necessarie dalla medesima normativa, ed avvalendosi,	
	ove necessario, di professionisti iscritti nei relativi al-	
	bi, i quali ne assumeranno in proprio la responsabilità, con	
	riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico	
	ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori,	
	ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.	
	381/1991 e precisamente:	
	- progettazione, allestimento, organizzazione e gestione di	
	punti informazione turistici con funzioni di front office e	
	back office, con personale multilingue; attività di servizio	
	per la promozione e lo sviluppo del territorio e comunità lo-	
	cali;	
	- progettazione, allestimento, organizzazione, realizzazione	
	e gestione di centri di informazione e orientamento (al lavo-	
	ro, scolastico, etc.);	
	- gestione di musei e siti di interesse archeologico, servi-	
	zi di guardiania, manutenzione ordinaria, accompagnamento,	
	informazione e promozione turistico-culturale delle aree ar-	
	cheologiche, monumentali e del patrimonio stori-	

	co-archeologico-artistico;	
	- la produzione e commercializzazione all'ingrosso e al det-	
	taglio di prodotti da forno e farinacei, la somministrazione	
	al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa e mobile,	
	l'esercizio di bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie,	
	focaccerie anche da asporto, il commercio, all'ingrosso e al	
	dettaglio, anche in forma ambulante, di prodotti alimentari	
	e non alimentari, tra i quali ultimi, a titolo esemplificati-	
	vo e non esaustivo, libri, giornali, riviste, articoli da fu-	
	mo e articoli per il tempo libero nonché, ove consentito dal-	
	la legge, nell'ambito delle attività che la società svolge	
	nelle strutture sopra indicate, sarà possibile provvedere al-	
	tresi al servizio di vendita di tabacchi ed al servizio di	
	ricevitoria di giochi ammessi e gestiti dallo Stato o da En-	
	ti da questi autorizzati, a condizione, tuttavia, che per ta-	
	li attività economiche sia stata rilasciata apposita licen-	
	za, al soggetto persona fisica che ricopre la carica di ammi-	
	nistratore e legale rappresentante della società e che tale	
	descritta attività sia da quest'ultimo svolta personalmente	
	o per il tramite di coadiutori, nei limiti ammessi e consen-	
	titi dalla legge;	
	- svolgimento di attività ricettive turistiche, quali alber-	
	ghi, camping e turismo rurale; gestione di hotel, campeggi,	
	piazzole camper, residence, colonie marine e montane, ostel-	
	li della gioventù, altre strutture ricettive, servizi di ani-	

	mazione;	
	- gestione di piscine, collegate o meno con strutture ricet-	
	tive, gestione di strutture sportive, ricreative e culturali	
	in genere, gestione di attività di spiaggia, bagni pubblici	
	e docce, gestione di centri benessere;	
	- gestione, anche per conto di Enti pubblici, privati, fonda-	
	zioni, etc., di teatri, musei, mediateche e biblioteche, spa-	
	zi culturali, con biglietteria e vendita;	
	- gestione di parcheggi a pagamento;	
	- gestione di concessioni demaniali, spiagge e simili;	
	- gestione di porti e approdi turistici, anche con assisten-	
	za e gestione amministrativa agli utenti portuali, noleggio	
	e locazione di natanti e imbarcazioni da diporto con o senza	
	conducente, di posti barca, rimessaggio di imbarcazioni, ge-	
	stione di pontili galleggianti, campi boe, gestione e manu-	
	tenzione di ormeggi e servizi di varo e alaggio, gestione di	
	scuole di vela o diving, attività di trasporto marittimo e	
	terrestre di passeggeri e merci nonché organizzazione e ge-	
	stione, in conto proprio e terzi, di visite e itinerari gui-	
	dati o meno con natanti, imbarcazioni o qualsiasi altro mez-	
	zo di trasporto idoneo, proprio e/o noleggiato, anche per	
	conto di enti pubblici o privati;	
	- attività di impresa di pulizia, attività di giardinaggio e	
	attività edile di costruzione, ristrutturazione e manutenzio-	
	ne, in conto proprio e di terzi, con annessa successiva ri-	

	vendita di immobili e servizio di trasporto di merci su stra-	
	da e marittimo per conto proprio e di terzi;	
	- esercizio di qualsiasi attività ricreativa, dello spettaco-	
	lo, dell'intrattenimento e del tempo libero quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo la gestione di parchi giochi	
	destinati all'intrattenimento ed al divertimento delle perso-	
	ne di ogni età, di parchi tematici, di parchi di divertimen-	
	to ed in genere di ogni attività di intrattenimento	
	- gestione servizi di prenotazione e altre attività di assi-	
	stenza turistica e organizzazione escursioni;	
	- organizzazione e gestione di attività di agenzia di viaggi	
	e turismo;	
	- organizzazione e gestione di eventi culturali, folkloristi-	
	ci e ricreativi, finalizzati alla valorizzazione e alla sal-	
	vaguardia di beni culturali e ambientali, alla promozione tu-	
	ristica e delle risorse del territorio;	
	- organizzazione di itinerari assistiti, che comprendano con-	
	tenuti culturali, enogastronomici, scolastici, religiosi,	
	crocieristici e congressuali, visite guidate con guide e con	
	altro personale qualificato;	
	- progettazione e realizzazione di programmi e iniziative	
	con prevalente interesse per la promozione sociale e cultura-	
	le dei giovani, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;	
	gestione spazi e strutture di animazione orientate al tempo	
	libero;	

	- organizzazione e gestione di soggiorni vacanza per i sog-	
	getti sopraindicati presso centri vacanza o residenza ed al-	
	tre attività di turismo sociale; di attività culturali, spor-	
	tive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunica-	
	zione socio-culturale; di attività di trasporto e di accompa-	
	gnamento dei soggetti di cui sopra;	
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovani-	
	le;	
	- attività di segretariato sociale;	
	- servizio di custodia bagagli, servizio internet point;	
	- servizio di dog walker, dog sitting e gestione spazi e	
	spiagge per cani;	
	- servizi di noleggio con conducente;	
	- organizzazione, in proprio e per conto terzi o con il sup-	
	porto di terzi, di manifestazioni, meetings, fiere, congres-	
	si, eventi in genere, convegni, tavole rotonde, seminari,	
	simposi e manifestazioni minori, noleggio di attrezzature	
	per le manifestazioni di cui sopra, cocktails, colazioni di	
	lavoro, programmi pre-post convention, coordinamento tran-	
	sfer, navette e trasporti;	
	- predisposizione ed organizzazione in generale di traduzio-	
	ni di testi e simultanee, interpretariato, servizi congres-	
	suali, promozione e pubblicità delle manifestazioni, promo-	
	zioni turistiche, organizzazione di pubblicità per aziende	
	di ogni tipo, atti congressuali, riprese audio-video in occa-	

	sione di manifestazioni o avvenimenti di ogni tipo, program-	
	mazione e organizzazione di rappresentazioni musicali, arti-	
	stiche e culturali, attività promozionali e di vario genere,	
	allestimento stand e aree sportive, merchandising, volanti-	
	naggio, vetrinistica;	
	- organizzazione e gestione di servizi di segreteria: batti-	
	tura testi, sbobinatura, correzione bozze, traduzioni, sup-	
	porto di segreteria, archiviazioni, grafica, "data entry",	
	gestione dati, stampa e mailing, ed affini;	
	- attività di editoria, stampa e copisteria, la realizzazio-	
	ne di servizi e articoli giornalistici, tipografici e pubbli-	
	citari, la realizzazione di applicazioni informatiche, cine-	
	matografiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multime-	
	diali, la commercializzazione e produzione di sistemi infor-	
	matici e dei suoi componenti, nonché software;	
	- informatizzazione, aggiornamento e bonifiche banche dati e	
	archivi;	
	- supporto e assistenza gestione pratiche Amministrati-	
	ve-Contabili per conto di Comuni, Enti Pubblici e privati;	
	- supporto e assistenza gestione sportello contribuenti;	
	- predisposizione liste di carico, avvisi di sollecito di pa-	
	gamento, rendicontazione pagamenti, riscontro situazioni di	
	evasione/elusione relative ai tributi, predisposizione avvi-	
	si di accertamento delle somme dovute;	
	- disbrigo pratiche assistenziali, previdenziali, fiscali,	

	sanitarie per le persone anziane, disabili e altri soggetti	
	svantaggiati;	
	- attività di ricerca e studi documentali, di marketing e ri-	
	cerche di mercato;	
	- organizzazione e/o gestione di laboratori artigianali e	
	commercializzazione dei prodotti ottenuti;	
	- progettazione, promozione e organizzazione della formazio-	
	ne professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi,	
	conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avvia-	
	mento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la prepa-	
	razione di operatori al fine di maturare profili idonei a in-	
	tervenire in modo qualificato sull'integrazione so-	
	cio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	- gestione in forma diretta, in appalto, in convenzione o in	
	altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti	
	pubblici o privati di strutture sociali quali: asili nido,	
	scuole materne, comunità alloggio, centri di accoglienza,	
	centri di recupero e comunità terapeutiche, ludoteche, case	
	di riposo, case di cura e riabilitazione, centri diurni e	
	notturni, centri di aggregazione sociale, di vacanze, clima-	
	tici e ricreativi.	
	La società cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipa-	
	re a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenzia-	
	li atte a diffondere i principi della solidarietà e della re-	
	sponsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni	

	di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in	
	condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o	
	socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.	
	Con il limite delle attività riservate per legge o per rego-	
	lamento ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la	
	società altresì può, in modo non prevalente e senza la possi-	
	bilità di rivolgersi nei confronti del pubblico:	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, in-	
	dustriali, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale; il tutto, peraltro,	
	con espressa esclusione di ogni attività di intermediazione	
	immobiliare e finanziaria.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo, potrà richiedere conces-	
	sioni ed autorizzazioni per l'utilizzo di aree pubbliche,	
	portuali e demaniali ai sensi delle leggi vigenti in mate-	
	ria, nonché assumere rappresentanze relativamente ai beni ed	
	ai prodotti sopra indicati, con o senza deposito, il tutto	
	comunque nei limiti di legge; potrà contrarre mutui e finan-	
	ziamenti, concedendo le garanzie richieste; potrà assumere	
	partecipazioni ed interessenze in altre società con oggetto	
	affine o complementare al proprio con esclusione di ogni fi-	
	nalità di collocamento.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci la cooperativa deve rispettare il principio della parità	
	di trattamento tra i soci. La società cooperativa potrà svol-	

	gere la propria attività anche con terzi, purché nel rispet-	
	to della vigente normativa.	
	La società potrà emettere strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione da offrire solo a investitori pro-	
	fessionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2526, ultimo	
	comma, del codice civile e dell'articolo 111-octies delle	
	disp. att. Cod. Civ.	
	La società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies	
	del codice civile ad un gruppo cooperativo paritetico.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e licita-	
	zioni private indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I. / R.T.I., per lo svolgi-	
	mento delle attività previste nel presente Statuto; potrà ri-	
	chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici	
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI	

	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifica-	
	zioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svan-	
	taggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riser-	
	vatezza;	
	b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) qualora e finché la cooperativa sia composta da almeno no-	
	ve soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-	
	rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	

	2542 del codice civile.	
	ART. 10 - PERSONE SVANTAGGIATE	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-	
	cessive modificazioni. Si considerano inoltre persone svan-	
	taggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro	
	e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del-	
	la sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro	
	per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per	
	le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al di sotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	

ART. 11 - DIRITTI MUTUALISTICI DEI SOCI COOPERATORI		
I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-		
listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-		
sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-		
la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-		
rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei		
soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere		
di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-		
sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale		
e la necessità di rispettare il principio di parità di trat-		
tamento.		
La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata		
dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi		
dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-		
stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-		
mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed		
in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a		
stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o succes-		
sivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsio-		
ni del regolamento interno e nel rispetto del principio del-		
la parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche		
professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla		
cooperativa in qualità di socio cooperatore.		
ART. 12 - AMMISSIONE A SOCIO		
Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di am-		

	ministrazione apposita istanza specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e qualifica personale o professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di leg-	
	ge.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il medesimo organo	
	con provvedimento motivato in caso di diniego.	
	Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	
	sistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'inte-	
	resse della società tenuto conto dell'art. 2532 c.c.	

	ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso	
	il socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che svolga attività concorrente con quella della società;	
	c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto,	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi socia-	
	li competenti.	
	Nel caso indicato alla lettera c), il socio inadempiente de-	
	ve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in	
	regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un	
	mese da detto invito, opportunamente motivato, e semprechè	
	il socio si mantenga inadempiente.	
	ART. 15 - DECESSO DEL SOCIO	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione e semprechè vi acconsen-	
	tano.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli	
	eredi.	

ART. 16 - RIMOBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO		
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del so-		
cio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo prece-		
dente, avranno diritto al rimborso della quota sulla base		
del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.		
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-		
mandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla		
chiusura del detto esercizio.		
In ogni caso i soci che cessino di far parte della società		
rispondono nei confronti di questa per il pagamento dei con-		
ferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il reces-		
so o l'esclusione si sono verificati.		
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili		
gli eredi o legatari del socio defunto.		
ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE		
Il patrimonio della società è costituito:		
a) dal capitale sociale, che è variabile;		
b) dal fondo di riserva legale alla quale dovrà essere desti-		
nata almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti, e		
il cui accantonamento andrà eseguito in relazione a ciascun		
bilancio annuale, qualunque sia l'ammontare già raggiunto		
dalla riserva;		
c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme		
versate dai soci come sopraprezzo;		
d) da eventuali riserve straordinarie;		

	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	ART. 18 - SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE	
	La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo dovranno essere versati con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo nel regolamento interno di cui al superiore art. 5 del presente statuto.	
	Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.	
	ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.	
	ART. 20 - UTILI	
	Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva e il residuo al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 11.	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c., ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:	
	a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	

	fettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liqui-	
	dazione;	
	d) in caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di	
	devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che	
	rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saran-	
	no stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 5 del	
	presente statuto.	
	ART. 21 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata	
	dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una vol-	
	ta ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	ART. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	

	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle	
	materie da trattare, da depositarsi presso la sede della so-	
	cietà e da comunicarsi con lettera raccomandata al domicilio	
	di ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della e-	
	ventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche	
	nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ART. 23 - QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione,	
	quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggio-	
	ranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qua-	
	lunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sul-	
	la fusione della società, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In	
	questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di rece-	
	dere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assem-	

	blea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai so-	
	ci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data del-	
	la pubblicazione della deliberazione.	
	ART. 24 - DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assem-	
	blea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	
	ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di ammi-	
	nistrazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assem-	
	blea, salvo che questa non deliberi diversamente.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	

	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.	
	ART. 26 - AMMINISTRATORI	
	Gli amministratori devono essere in maggioranza soci coopera-	
	tori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di	
	tre a un massimo di cinque membri, a seconda di quanto stabi-	
	lito in sede di nomina, è nominato dall'assemblea, ad ecce-	
	zione dei primi amministratori, che sono nominati nell'atto	
	costitutivo. Se non è convenuto diversamente in sede di nomi-	
	na, dura in carica tre anni. Gli amministratori sono sempre	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato, per quanto	
	non previsto nel presente statuto, dalle norme in tema di so-	
	cietà a responsabilità limitata; in caso di lacuna nella di-	
	sciplina delle società a responsabilità limitata, dalle nor-	
	me in materia di società per azioni.	
	ART. 27 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire	
	chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conse-	
	guimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione	

	di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retri-	
	buzioni.	
	Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che co-	
	munque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva compe-	
	tenza dell'assemblea. Può, inoltre, anche deliberare l'ade-	
	sione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad orga-	
	nismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare u-	
	tile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbi-	
	tri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti	
	la società.	
	Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può dele-	
	gare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore generale,	
	comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilen-	
	done le mansioni ed i compensi.	
	ART. 22 - La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria	
	nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2543, c.c. ed in	
	tal caso si applicano le disposizioni relative all'organo di	
	controllo nelle società a responsabilità limitata.	
	ART. 28 - SCIoglimento	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate al-	

	l'art. 2545-duodecies del codice civile, nel qual caso do-	
	vranno trovare applicazione le norme di legge.	
	ART. 29 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le	
	inderogabili disposizioni di legge in tema di società coope-	
	rative, in secondo luogo, quelle della società a responsabi-	
	lità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia supe-	
	riore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia	
	superiore ad un milione di Euro la cooperativa dovrà adotta-	
	re la disciplina sulla società per azioni, in quanto compati-	
	bile.	

	ARTICOLO 4 (Organo amministrativo)	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione, nominato, fino a rinuncia o revoca, in persona dei so-	
	ci signori PIRODDA Roberto, quale Presidente, PINTUS Adriana	
	Antonia, quale Vicepresidente e GALA Anna Maria Grazia quale	
	Consigliere, i quali tutti, dichiarando non sussistere a pro-	
	prio carico alcuna delle cause di ineleggibilità e di deca-	
	denza previste dalla legge, accettano la nomina richiedendo-	
	ne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 5 (Sottoscrizioni e conferimenti)	
	Il capitale sociale, diviso in quote e variabile ai sensi di	
	legge, è sottoscritto e assunto come segue:	
	- il socio signora PINTUS Adriana Antonia sottoscrive ed as-	

	sume una quota di nominali Euro 50,00 (centocinquanta virgo-	
	la zero zero zero);	
	- il socio signor PIRODDA Roberto sottoscrive ed assume una	
	quota di nominali Euro 50,00 (centocinquanta virgola zero ze-	
	ro zero);	
	- il socio signora GALA Anna Maria Grazia sottoscrive ed as-	
	sume una quota di nominali Euro 50,00 (centocinquanta virgo-	
	la zero zero zero);	
	con obbligo, a carico di essi soci, di effettuarne il versa-	
	mento nei termini fissati dallo statuto.	
	Attualmente, pertanto, dalle sottoscrizioni eseguite risulta	
	un capitale sociale di Euro 150,00 (centocinquanta virgola	
	zero zero).	
	ARTICOLO 6 (Primo esercizio sociale)	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2016	
	(trentuno dicembre duemilasedici).	
	ARTICOLO 7 (Spese)	
	Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico	
	della società e approssimativamente ammontano ad Euro	
	1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del qua-	
	le ho dato lettura alle parti che lo approvano.	
	Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettro-	
	nici ed in parte a mano da me Notaio, il presente atto è sot-	
	toscritto alle ore diciassette e minuti trentasette.	

31 di 32

[illegible]